

**REGOLAMENTO (CE) N. 259/97 DELLA COMMISSIONE**  
del 13 febbraio 1997

**recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96<sup>(2)</sup>,

considerando che il regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1224/96<sup>(4)</sup>, ha istituito misure transitorie fino al 30 giugno 1997 allo scopo di agevolare il passaggio al regime risultante dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round; che le misure transitorie in esame sono state adottate per evitare sviamenti di traffico e in attesa della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla proposta della Commissione relativa alla modifica dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n.

2913/92 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97<sup>(6)</sup>; che, dopo la modifica dell'articolo 18 succitata attraverso il regolamento (CE) n. 82/97, le suddette misure transitorie non sono più giustificate e comportano complicazioni amministrative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1482/95 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 70.

<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.